



Gruppo Celiachia della Svizzera italiana

STATUTO

Art. 1: Denominazione

Con la denominazione di “Gruppo Celiachia della Svizzera italiana” è costituita un’associazione senza scopo di lucro e di durata illimitata retta dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

Art. 2: Sede

L’associazione ha sede a Bellinzona. La sede può essere spostata in ogni momento in altra località del Cantone.

Art. 3: Scopo

¹ L’associazione ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possano consentire agli interessati di superare le difficoltà determinate dalla celiachia.

² In particolare l’associazione:

- a) informa i suoi membri sui vari aspetti della celiachia (medico, psicologico, alimentare);
- b) assicura agli associati una consulenza dietetica e culinaria;
- c) organizza corsi pratici per la gestione autonoma di una dieta priva di glutine;
- d) sensibilizza l’opinione pubblica ed interviene affinché il normale inserimento dei celiaci nei vari ambienti sociali non sia ostacolato;
- e) cura i contatti con le autorità, con l’industria alimentare e con le altre associazioni.

Art. 4: Soci

¹ Possono far parte dell’associazione:

- a) i celiaci adulti;
- b) i genitori di celiaci minorenni;
- c) le persone fisiche e giuridiche interessate al problema della celiachia.

² Su proposta del comitato, l’assemblea sociale può conferire il titolo di socio onorario a persone che hanno reso dei servizi particolari all’associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

³ Ogni socio può dimettersi per la fine di un anno civile. La richiesta va inoltrata per iscritto al segretariato con un preavviso di tre mesi.

Art. 5: Quote sociali

¹ I soci devono versare una quota sociale ricorrente, stabilita anno per anno dall’assemblea sociale. I genitori di celiaci minorenni pagano una sola quota sociale.

² Il socio che, malgrado diffida, non paga la propria quota sociale, viene automaticamente escluso dall’associazione.

³ Al momento dell’affiliazione viene prelevato un contributo unico per la documentazione iniziale fornita all’associato, stabilita dal comitato.

⁴ Il periodo amministrativo si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 6: Organizzazione

Gli organi dell’associazione sono:

- a) l’assemblea sociale;
- b) il comitato;
- c) l’organo di controllo.

Art. 7: L'assemblea sociale

- ¹ L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione e viene convocata in forma scritta dal comitato entro il 30 giugno di ogni anno. Essa esercita le seguenti competenze:
- a) discute ed approva il programma di attività e le relazioni presentate dal comitato;
 - b) discute ed approva i conti annuali;
 - c) fissa l'importo della quota sociale;
 - d) nomina il comitato e l'organo di controllo;
 - e) conferisce il titolo di socio onorario;
 - f) decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- ² Tutti i soci hanno ugual diritto di voto nell'assemblea. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
- ³ Il comitato può convocare un'assemblea sociale straordinaria quando l'importanza e l'urgenza di particolari problemi lo impongono. Esso è pure tenuto a convocarla quando un quinto dei soci lo richiede.

Art. 8: Il comitato

- ¹ Il comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'associazione, di rappresentarla verso l'esterno e di amministrare il patrimonio sociale.
- ² Il comitato è composto da almeno cinque membri e deve garantire, di regola, la rappresentanza delle diverse regioni del Cantone. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.
- ³ Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente ed il segretario e prende le proprie decisioni a maggioranza dei membri presenti.
- ⁴ L'associazione viene di regola impegnata dalla firma congiunta del presidente e di un membro del comitato. Per gli affari correnti basta la firma di una sola persona.

Art. 9: L'organo di controllo

- ¹ Potendo disciplinare liberamente la revisione secondo l'art. 69b, cpv. 4 CCS, l'assemblea elegge fra i propri soci almeno una persona incaricata di controllare la formale corrispondenza delle registrazioni con i documenti giustificativi nonché di presentare rapporto all'assemblea.
- ² L'organo di controllo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 10: Patrimonio sociale

- ¹ L'associazione è finanziata mediante le quote sociali e con contributi volontari. Essa può chiedere di essere sussidiata dall'ente pubblico in caso di disavanzo ricorrente.
- ² Per i debiti dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale con l'esclusione di ogni responsabilità personale dei singoli soci.
- ³ I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto durante un'assemblea sociale straordinaria convocata a tal fine e necessita della maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti. Il patrimonio sociale va devoluto ad un'istituzione che persegue scopi analoghi.

Art. 12: Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'assemblea sociale del 7 maggio 2011, annulla e sostituisce quello dell'8 aprile 1995, ed entra in vigore con la sua approvazione.

Gruppo Celiachia della Svizzera italiana

Il presidente:

La segretaria:

Moreno Guatieri

Valentina Lüthi